



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 282

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DI SOMMINISTRAZIONE, INTRODUZIONE, UTILIZZO, TRASPORTO E/O DETENZIONE DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE ED OGGETTI CHE POSSANO ARRECARE DANNI IN OCCASIONE DEL PUBBLICO SPETTACOLO "DJ SET JUDICI" IN PROGRAMMA IL 10 OTTOBRE 2026 IN PIAZZA SAN PIETRO.

IL SINDACO

Premesso che, in Mondovì - Piazza San Pietro - avrà luogo, il giorno 10 ottobre 2026 dalle ore 19:00 alle ore 00:00, il pubblico spettacolo “**DJ SET JUDICI**” nell’ambito della manifestazione denominata “*Sport & Culture Festival*”, organizzata dall’Associazione Eventi e Promozione Mondolè ODV con sede in Frabosa Sottana in Via IV Novembre n. 11;

Preso atto della relazione tecnica di progetto e della relazione safety, entrambi documenti redatti dallo Studio Leonardo srl a firma del Dott. Ing. Borgogno Valter in data 02/10/2026 trasmessi in data 07/10/2026 e assunti in data 08/10/2026 al protocollo n. 45244;

Rilevato che la gestione di tale pubblico spettacolo richiede l’adozione di tutti i provvedimenti del caso finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento, nonché al fine di evitare che nell’ambito dello stesso si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, la somministrazione, l’introduzione, il trasporto, l’utilizzo e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l’incolumità pubblica sia a causa dell’abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Ravvisata la necessità di precludere, al fine di assicurare il normale svolgimento di detto pubblico spettacolo nonché di prevenire pericoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l’utilizzo di oggetti atti a provocare danni, disturbo o molestie alle persone;

Visti:

- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

- il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa in occasione del pubblico spettacolo “**DJ SET JUDICI**” nell’ambito della manifestazione denominata “*Sport & Culture Festival*”

nella serata di sabato 10 ottobre 2026 dalle ore 18:00 fino alle ore 01:00 del giorno domenica 11 ottobre 2026 - in Mondovì Piazza San Pietro -

che sia fatto divieto a chiunque:

1. di introdurre, utilizzare, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone, anche utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
2. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone;
3. di somministrare bevande in recipienti in vetro e/o in altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone;
4. di trasportare e detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: valigie, trolley, borse, zaini, bastoni selfie, bombolette spray, recipienti a pressione, biciclette, pattini, skateboard, overboard, utensili, armi, coltelli, altri oggetti da punta o taglio, materiali esplosivi, droni, caschi, bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri ed ogni altro oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone.

Resta consentita:

- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine esclusivamente all’interno del pubblico esercizio, ubicato in piazza San Pietro, e nell’annesso dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: “...*la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.*” (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38), **fermo restando che il titolare della predetta attività di somministrazione ha l’obbligo di assicurare la pulizia continua dei tavoli provvedendo a rimuovere le bottiglie, i contenitori e/o lattine al termine della consumazione.**

DISPONE

- che l'Associazione Eventi e Promozione Mondolè ODV adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito, nell'ambito dell'area destinata a detta manifestazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento:
 - sia notificato all'Associazione Eventi e Promozione Mondolè ODV con sede in Frabosa Sottana in Via IV Novembre n. 11;
 - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
 - all'Ufficio Stampa e al Dipartimento Istruzione Cultura Sport e Assistenza - sede

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, li 10/10/2026

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.